

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklärung gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

Gedaan te Brussel, op zeventwintig september negentienhonderd achtenzestig.

Pierre HARMEL

Willy BRANDT

Michel DEBRÉ

Giuseppe MEDICI

Pierre GRÉGOIRE

J. M. A. H. LUNS

PROTOCOLLO

relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

signor Alfons VRANCKX,

ministro della giustizia;

(*) Testo pubblicato nella versione modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in seguito denominata convenzione di adesione del 1978, e dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in seguito denominata convenzione del 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

signor Gerhard JAHN,
ministro federale della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

signor René PLEVEN,
guardasigilli,
ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

signor Erminio PENNACCHINI,
sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

signor Eugène SCHAUS,
ministro della giustizia,
vicepresidente del governo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

signor C.H.F. POLAK,
ministro della giustizia;

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo ⁽¹⁾.

La Corte di giustizia della Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978 ⁽²⁾.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

- 1° — in Belgio: la Cour de cassation — het Hof van Cassatie e le Conseil d'État — de Raad van State,
- in Danimarca: højesteret,
- nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

⁽¹⁾ Secondo comma aggiunto dall'articolo 30 della convenzione di adesione del 1978.

⁽²⁾ Terzo comma aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1982.

- in Grecia: «τα ανώτατα δικαστήρια»,
 - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'État,
 - in Irlanda: the Supreme Court,
 - in Italia: la Corte suprema di cassazione,
 - nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
 - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
 - nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della convenzione ⁽¹⁾,
- 2° — le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
- 3° — nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1° e 2°. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudizio.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle

decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6 ⁽²⁾

Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare e a Mayotte.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che il presente protocollo si applicherà alle Antille olandesi.

In deroga al primo comma, il presente protocollo non si applica:

1° alle Isole Færøer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,

⁽¹⁾ Punto 1° così modificato dall'articolo 31 della convenzione di adesione del 1978 e dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1982.

⁽²⁾ Testo così modificato dall'articolo 32 della convenzione di adesione del 1978.

2° ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori.

Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notificazione al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 7⁽¹⁾

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 8⁽²⁾

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto depo-

(¹) La ratifica della convenzione di adesione del 1978 è disciplinata dall'articolo 38 della stessa convenzione, che dispone:

«La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee».

La ratifica della convenzione di adesione del 1982 è disciplinata dall'articolo 14 della stessa convenzione, che dispone:

«La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee».

(²) L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1978 è disciplinata dall'articolo 39 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 39

La presente convenzione entrerà in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dagli Stati membri originari della Comunità e da un nuovo Stato membro.

Per ogni nuovo Stato membro che ratificherà in seguito la convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica».

L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1982 è disciplinata dall'articolo 15 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 15

La presente convenzione entrerà in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e dagli Stati membri che hanno messo in vigore la convenzione del 1978 conformemente all'articolo 39 di tale convenzione.

Per ogni Stato membro che ratificherà in seguito la convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica».

sito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10⁽³⁾

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6 (⁴).

(³) Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1978 sono disciplinate dall'articolo 40 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 40

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti».

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1982 sono disciplinate dall'articolo 16 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 16

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti».

(⁴) Lettera d) così modificata dall'articolo 33 della convenzione di adesione del 1978.

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implicino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1°.

Articolo 12

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14 ⁽¹⁾

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana

⁽¹⁾ L'indicazione dei testi facenti fede della convenzione di adesione del 1978 è disciplinata dall'articolo 41 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 41

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari».

L'indicazione dei testi facenti fede della convenzione di adesione del 1982 è disciplinata dall'articolo 17 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 17

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari».

e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari ⁽²⁾.

⁽²⁾ La redazione dei testi facenti fede della convenzione di adesione del 1968 nelle lingue ufficiali degli Stati membri aderenti è disciplinata:

— per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978 dall'articolo 37 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 37

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della convenzione del 1968 e del protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971».

— per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982 dall'articolo 13 della stessa convenzione, che dispone:

«Articolo 13

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978».

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gerhard JAHN

Pour le président de la République française

René PLEVEN

Per il presidente della Repubblica italiana

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

C. H. F. POLAK

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1°, di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklärung gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor zijne Majesteit de Koning der Belgen

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gerhard JAHN

Pour le président de la République française

René PLEVEN

Per il presidente della Repubblica italiana

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

C. H. F. POLAK
